

Delibera n. 98/2019

Reclamo di Italo – Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A. sul procedimento di integrazione e aggiornamento di Accordo Quadro – Archiviazione del procedimento avviato con delibera n.46/2019 del 18 aprile 2019.

L’Autorità, nella sua riunione del 31 luglio 2019

VISTA la direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (Rifusione);

VISTO il Regolamento di esecuzione 2016/545 della Commissione, del 7 aprile 2016, sulle procedure e sui criteri relativi agli accordi quadro per la ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, e in particolare gli articoli 6, 9 e 10 (di seguito: “Regolamento di esecuzione”);

VISTO l’articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell’ambito dell’attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge del 14 novembre 1995, n. 481, l’Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: “Autorità”);

VISTO il decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, recante “*Attuazione delle direttive 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (Rifusione)*”, e più in dettaglio:

- l’articolo 37 e, in particolare: il comma 2, ai sensi del quale ogni richiedente ha il diritto, tra l’altro, di adire l’Autorità se ritiene di essere stato vittima di un trattamento ingiusto, di discriminazioni o di qualsiasi altro pregiudizio, più precisamente avverso decisioni prese dal Gestore dell’infrastruttura o, eventualmente, da imprese ferroviarie o da operatori di un impianto di servizio; il comma 9, il quale dispone che l’Autorità “*esamina tutti i reclami e, a seconda dei casi, richiede le informazioni pertinenti e avvia consultazioni con tutte le parti interessate entro un mese dal ricevimento del reclamo [...] decide in merito ai reclami, adotta le misure necessarie per rimediare alle situazioni e informa le parti interessate della sua decisione motivata entro un lasso di tempo ragionevole e prestabilito, in ogni caso non superiore a sei settimane dal ricevimento di tutte le informazioni pertinenti. [...] decide di propria iniziativa in merito a misure adeguate per correggere le discriminazioni contro i richiedenti, le distorsioni del mercato e altri eventuali sviluppi indesiderabili su questi mercati, con particolare riferimento al comma 2, lettere da a) a g-quater)*”; il comma 10, che prevede che “*La decisione dell’organismo di regolazione è vincolante per tutte le parti cui è destinata ed è atto definitivo. L’organismo di regolazione può imporre il rispetto delle proprie decisioni comminando adeguate sanzioni*”; il comma 14, con riferimento alle sanzioni irrogabili dall’Autorità;

VISTO il Prospetto informativo della rete 2018 (di seguito: “PIR”), e i successivi aggiornamenti, e in particolare il Capitolo 4;

- VISTO** il regolamento per lo svolgimento in prima attuazione dei procedimenti per la formazione delle decisioni di competenza dell’Autorità e per la partecipazione dei portatori di interesse (di seguito: “regolamento per lo svolgimento in prima attuazione dei procedimenti”), approvato con la delibera n. 5/2014 del 16 gennaio 2014;
- VISTO** il reclamo, ai sensi dell’articolo 37 del decreto legislativo n. 112/2015, del 15 marzo 2019 (acquisito agli atti dell’Autorità con prott. ART 2543/2019, 2544 e 2545/2019, del 18 marzo 2019), della Società Italo-Nuovo Trasporto Viaggiatori (di seguito: “Italo”);
- VISTA** la delibera n. 46/2019 del 18 aprile 2019 (*“Reclamo di Italo – Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A. sul procedimento di integrazione e aggiornamento di Accordo Quadro - Avvio di procedimento ai sensi dell’articolo 37, comma 9, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112”*), con la quale è stato avviato un procedimento volto a prescrivere a Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (di seguito: “RFI” o “Gestore dell’infrastruttura”) la finalizzazione dell’aggiornamento/integrazione degli Accordi Quadro di Italo e Trenitalia S.p.A. (di seguito: “Trenitalia”), ai sensi degli articoli 22 e 23 del d.lgs. 112/2015, del paragrafo 4.4.1.2. del PIR e dell’articolo 9, par. 4, del Regolamento di esecuzione;
- VISTA** la nota di Italo del 24 maggio 2019 (acquisita agli atti dell’Autorità con prot. ART 5497/2019), con la quale è stato riferito dell’avvenuto perfezionamento, in data 22 maggio 2019, del V Atto modificativo ed integrativo dell’Accordo Quadro vigente con RFI, con conseguente richiesta delle tracce e servizi per l’Orario di servizio 2019-2020;
- VISTA** la nota prot. ART 6002/2019, del 6 giugno 2019, con cui l’Autorità ha chiesto a RFI di confermare l’avvenuta finalizzazione del procedimento di aggiornamento/integrazione degli Accordi Quadro con Italo e con Trenitalia e di rimettere integrale copia degli stessi;
- VISTA** la nota di riscontro di RFI dell’11 giugno 2019 (acquisita agli atti dell’Autorità con prot. ART 6275/2019);
- VISTE** le note prott. ART 7418/2019 e 7457/2019, del 5 luglio 2019, di trasmissione a Trenitalia e Italo della documentazione richiesta, con termine di sette giorni, decorso infruttuosamente, per la produzione di eventuali integrazioni alle memorie difensive;
- RILEVATO** che, dalla documentazione agli atti, il procedimento di aggiornamento/integrazione di Accordi Quadro risulta essere stato finalizzato con la sottoscrizione degli atti richiesti;
- RITENUTO** pertanto, che sussistano i presupposti per l’archiviazione del procedimento avviato con delibera n. 46/2019 del 18 aprile 2019;

su proposta del Segretario generale

DELIBERA

1. di archiviare, per quanto in premessa, ai sensi dell’articolo 37, comma 9, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, il procedimento avviato con delibera n. 46/2019 del 18 aprile 2019, avendo Rete

Ferroviana Italiana S.p.A. finalizzato l'aggiornamento/integrazione di Accordi Quadro, di cui alle richieste di Italo S.p.A. e Trenitalia S.p.A., con la sottoscrizione dei relativi atti;

2. la presente delibera è notificata a mezzo PEC a Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.;
3. la presente delibera è altresì comunicata a mezzo PEC a Trenitalia S.p.A. e a Italo - Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni dalla data di notifica.

Torino, 31 luglio 2019

Il Presidente

Andrea Camanzi

(documento firmato digitalmente ai
sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.)